



C.O.N.I.

F.I.G.C.

## DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO

31100 TREVISO –Viale della Repubblica, 243/a  
Tel. 0422/421565 – Fax 0422/421586  
E-mail : treviso@figc.it



Stagione Sportiva 2010 / 2011

### COMUNICATO UFFICIALE N° 8 del 1 Settembre 2010

## 1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

### 1.1. COMPOSIZIONE GIRONI CAMPIONATO “TERZA CATEGORIA” 2010/2011

Il Consiglio Direttivo del C.R. Veneto, nella riunione del 31/8/2010, in accordo con i Delegati Provinciali e Locali, ha deliberato la seguente composizione dei Gironi del Campionato di 3<sup>a</sup> Categoria della Stagione Sportiva 2010/2011, la cui organizzazione é demandata a questa Delegazione Provinciale:

#### GIRONE A

- 1 BARBISANO ECLISSE A.S.D.
- 2 BASALGHELLE
- 3 BOCCADISTRADA
- 4 BREDA
- 5 CAMPOLONGO
- 6 CIMAPIAVE
- 7 FELETTO
- 8 ITLAS S.GIUSTINA SERRAV.
- 9 MOROSINI BIANCADE
- 10 PARE'
- 11 PRO REFRONTOLO
- 12 SANMARTINOCOLLE
- 13 SAN MICHELE CERFIM
- 14 TARZO REVINE LAGO
- 15 VALLATA 1999

#### GIRONE B

- 1 CALCIO BADOERE
- 2 CALCIO PEDEROBBA
- 3 CASTION
- 4 CITTA' DI ASOLO
- 5 FANZOLO
- 6 GIOVANILE EZZELINA
- 7 PADERNELLO
- 8 RESANA C.S.M. 2010 A.S.D.
- 9 S. ANTONINO
- 10 SAN GIUSEPPE AURORA FC
- 11 TREVILLE S.ANDREA CALCIO
- 12 VEDELAGHESE
- 13 VIDOR
- 14 VOLPAGO CALCIOAMATORI
- 15 ZAIRO CALCIO

**Età minima:** 16 anni compiuti nonché calciatori che hanno compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

**Età massima:** nessuna limitazione.

**Sostituzioni ammesse:** CINQUE indipendentemente dal ruolo. Possibilità di indicare in distinta fino ad un massimo di sette calciatori di riserva.

**Giornata di gara:** Domenica pomeriggio.

**Inizio campionato:** DOMENICA 19 SETTEMBRE 2010.

## 1.2. PUBBLICAZIONE CALENDARI GARE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

In allegato al presente Comunicato, si trasmettono i calendari ufficiali del Campionato TERZA CATEGORIA;

## 1.3. TORNEO “COPPA PROVINCIA DI TREVISO” – MEMORIAL LINO LORENZON 2010/2011 - XXII^ EDIZIONE

Si comunicano i gironi della fase di qualificazione della XXII^ Edizione del Torneo “Coppa Provincia di Treviso”:

**GIRONE A:** PRO REFRONTOLO, SANMARTINOCOLLE, SAN MICHELE CERFIM.

**GIRONE B:** ITLAS S.GIUSTINA SERRAV., TARZO REVINE LAGO, VALLATA 1999.

**GIRONE C:** BARBISANO ECLISSE, CAMPOLONGO, FELETTO, PARE’.

**GIRONE D:** BASALGHELLE, BOCCADISTRADA, BREDÀ, CIMAPIAVE.

**GIRONE E:** CALCIO BADOERE, MOROSINI BIANCADE, S.ANTONINO, ZAIRO CALCIO.

**GIRONE F:** FANZOLO, PADERNELLO, SANGIUSEPPE AURORA FC, VOLPAGO CALCIOAMATORI.

**GIRONE G:** CASTION, RESANA CSM 2010, TREVILLE S.ANDREA CALCIO, VEDELAGHESE.

**GIRONE H:** CALCIO PEDEROBBA, CITTA' DI ASOLO, GIOVANILE EZZELINA, VIDOR.

Si allega il Regolamento ed il Calendario della Manifestazione.

*Stralcio dal C.U. N. 18 /CS 19/CS 20/CS del CRV*

## 2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

### 2.1. Segreteria

#### 2.1.1. NUOVO ORARIO DI APERTURA DEGLI UFFICI DEL COMITATO REGION. VENETO

Alla luce dei nuovi orari di apertura, si informa che il Comitato Regionale Veneto può essere contattato al seguente numero telefonico :

**041/ 25.24.111 (centralino)**

Gli addetti agli uffici possono essere inoltre contattati direttamente ai seguenti numeri telefonici:

#### Sportello unico

- Sig. BRESSAN Ivan 041/2524.111

#### Segreteria

- Rag. MOLA Domenico 041/2524.115
- Sig.ra VANZAN Marina 041/2524.116

#### Contabilità

- Rag. TIVERON Robertino 041/2524.125
- Dott.ssa CAZZIN Sabrina 041/2524.126

Tesseramento

- Sig. CAVALLARI Paolo 041/2524.129
- Rag. DA LIO Giordano 041/2524.128

Attività di Calcio 5 e Femminile

- Rag. BETTIN Michele 041/2524.114 **(escluso il mercoledì mattina)**

Organi Disciplinari Territoriali

- Sig.ra MIANI M. Luisa 041/2524.117 **(escluso il venerdì mattina)**

Attività Giovanile

- Sig. DE PORTI Franco 041/2524.171

Approvazione Tornei

- Sig. ONGARO Renzo 041/2524.168

Settore Giovanile e Scolastico

- Sig.ra RUBINI Daniela 041/2524.174

Settore Arbitrale

- Sig. ZAVARISE Lucio 041/2524.180

<b>Recapiti fax :</b>	Segreteria L.N.D.	041.2524.140
	Amministrazione e contabilità	041.2524.134
	Ufficio tesseramento	041.2524.154
	Attività giovanile regionale	041.2524.172
	Calcio femminile e Calcio a cinque	041.2524.140
	Settore Giovanile e Scolastico	041.2524.190
	Segretario L.N.D.	041.2524.120
	Segretario Settore Arbitrale	041.2524.191
	Segreteria Settore Arbitrale	041.2524.192

**E-Mail**

<b>SEGRETERIA</b>	<a href="mailto:vecalcio.segreteria@figc.it">vecalcio.segreteria@figc.it</a>
<b>TESSERAMENTO</b>	<a href="mailto:vecalcio.tesserati@figc.it">vecalcio.tesserati@figc.it</a>
<b>CONTABILITA'</b>	<a href="mailto:vecalcio.contabilita@figc.it">vecalcio.contabilita@figc.it</a>
<b>CALCIO A 5</b>	<a href="mailto:vecalcio.calcioa5@figc.it">vecalcio.calcioa5@figc.it</a>
<b>CALCIO FEMMINILE</b>	<a href="mailto:vecalcio.femminile@figc.it">vecalcio.femminile@figc.it</a>
<b>ORGANI DISCIPLINARI TERRITORIALI</b>	<a href="mailto:vecalcio.disciplina@figc.it">vecalcio.disciplina@figc.it</a>
<b>APPROVAZIONE TORNEI</b>	<a href="mailto:vecalcio.tornei@figc.it">vecalcio.tornei@figc.it</a>
<b>ORGANIZZAZIONE RAPPRESENTATIVE</b>	<a href="mailto:vecalcio.rappresentative@figc.it">vecalcio.rappresentative@figc.it</a>
<b>SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO</b>	<a href="mailto:vecalcio.giovanile@figc.it">vecalcio.giovanile@figc.it</a>
<b>COORDINATORE FEDERALE S.G.S.</b>	<a href="mailto:giuseppe.ruzza@figc.it">giuseppe.ruzza@figc.it</a>
<b>SEGRETARIO REGIONALE S.G.S.</b>	<a href="mailto:veneto.sgs@figc.it">veneto.sgs@figc.it</a>
<b>SETTORE GIOVANILE – Attività di Base</b>	<a href="mailto:vecalcio.attivitadibase@figc.it">vecalcio.attivitadibase@figc.it</a>
<b>SETTORE GIOVANILE – Attività scolastica</b>	<a href="mailto:vecalcio.scolastica@figc.it">vecalcio.scolastica@figc.it</a>

SETTORE ARBITRALE	<a href="mailto:veneto@aia-figc.it">veneto@aia-figc.it</a>
DELEGAZIONE BELLUNO	<a href="mailto:belluno@figc.it">belluno@figc.it</a>
DELEGAZIONE DI PADOVA	<a href="mailto:padova@figc.it">padova@figc.it</a>
DELEGAZIONE DI ROVIGO	<a href="mailto:rovigo@figc.it">rovigo@figc.it</a>
DELEGAZIONE DI TREVISO	<a href="mailto:treviso@figc.it">treviso@figc.it</a>
DELEGAZIONE DI VENEZIA	<a href="mailto:venezia@figc.it">venezia@figc.it</a>
DELEGAZIONE DI VERONA	<a href="mailto:verona@figc.it">verona@figc.it</a>
DELEGAZIONE DI VICENZA	<a href="mailto:vicenza@figc.it">vicenza@figc.it</a>
DELEGAZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA	<a href="mailto:bassano@figc.it">bassano@figc.it</a>
DELEGAZIONE DI SAN DONA' DI PIAVE	<a href="mailto:sandona@figc.it">sandona@figc.it</a>

### **2.1.2. DISPOSIZIONI ATTINENTI L'ART. 32 BIS DELLE N.O.I.F.**

Qui di seguito si riporta il testo della Circolare n. 9 della LND:

**“Si richiama l’attenzione delle Società della L.N.D. e dei calciatori interessati in ordine alle disposizioni di cui all’art. 32 bis, delle N.O.I.F..**

**Al riguardo, si chiarisce che, fatta salva la previsione di cui al punto 7, dell’art. 94 ter, delle N.O.I.F., il calciatore che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale deve assumere con la propria o con altra Società un vincolo della durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade automaticamente. Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore intenda partecipare all’attività federale. “**

### **2.1.3. RICHIESTE DI POSIZIONE DI TESSERAMENTO CALCIATORI**

Si ricorda che le Società interessate a conoscere la posizione di tesseramento di calciatori – **esclusivamente al fine di un loro eventuale tesseramento** – possono collegarsi al ns. sito internet: [www.figcvenetocalcio.it](http://www.figcvenetocalcio.it) dove sono riportati i nominativi degli atleti in regime di vincolo con le Società operanti nell’ambito del Comitato Regionale Veneto L.N.D.

Il sito viene continuamente aggiornato; la data in esso riportata, sta ad indicare che i documenti pervenuti o depositati entro tale termine sono già stati inseriti nel sistema informatico.

Le Società sono invitate, per evitare spiacevoli rifiuti, **a non formulare richieste a mezzo telefono.**

Ogni domanda, dovrà essere presentata all’Ufficio tesseramento regionale a mezzo di fax o E.mail.

### **2.1.4. RICHIESTE D’INFORMAZIONE ALLE SEGRETERIE DEL COMITATO REGIONALE E DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALI**

Si ritiene opportuno ricordare che, in merito alla interpretazione di norme contenute nelle Carte Federali, le risposte date alle richieste telefoniche avanzate dalle società agli addetti della Segreteria del Comitato Regionale e delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali del Veneto, non possono essere assolutamente vincolanti né tantomeno dotate di validità assoluta.

Si precisa che, indipendentemente dal parere espresso dall’apparato organizzativo, gli Organi della Giustizia Sportiva operano in piena e totale autonomia di giudizio.

In ogni caso i Comunicati ufficiali si intendono conosciuti dalla data di pubblicazione, mediante l’affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.

### **2.1.5. INATTIVITÀ SOCIETÀ**

Si informa che le Società :

Matricola	203341	<b>A.S.D. CALCIO MIGNAGOLA</b>	di Carbonera (TV)
Matricola	780781	<b>A.C.D. AURORA TREVISO DUE</b>	di Treviso
Matricola	780574	<b>G.S. BARCON</b>	di Vedelago (TV)

.....  
hanno rinunciato ad iscriversi al Campionato di competenza della stagione sportiva 2010/2011.

Nei loro riguardi viene quindi dichiarata ufficialmente l'inattività dall'attività organizzata dalla F.I.G.C. e la decadenza dell'affiliazione.

Ne consegue che diviene operante il disposto di cui all'art. 110 delle N.O.I.F.; in base a tale norma tutti i calciatori tesserati in favore delle stesse acquisiscono la libertà sportiva alla data di pubblicazione del presente Comunicato.

## **2.1.6. ANNULLAMENTO INATTIVITÀ SOCIETÀ A.S.D. CALCIO PEDEROBBA**

A modifica di quanto pubblicato sul Com.Uff. n. 18/CS del 26/8/2010, a seguito di ulteriore controllo anagrafico, **si annulla** la comunicazione di inattività della società in epigrafe, risultato la stessa iscritta regolarmente al Campionato di 3<sup>a</sup> Categoria 2010/2011.

## **2.1.7. DATI ANAGRAFICI SOCIETÀ**

Si porta a conoscenza che, al fine di facilitare il reperimento dei dati relativi a ciascuna Società (ad esempio: l'indirizzo per la corrispondenza, recapito telefonico e fax) si dovrà procedere come segue:

- collegarsi al sito [www.iscrizioni.lnd.it](http://www.iscrizioni.lnd.it)
- accreditarsi con l'autenticazione tramite l'ID e la PASSWORD fornite a suo tempo a ciascuna Società
- effettuare l'accesso nella propria area riservata entrando nell'*Area agonistica*
- scegliere l'opzione "*interrogazione Società*".

## **2.1.8. PROCEDURE PER L'INOLTRO DEI RECLAMI**

Si propone uno schema riassuntivo delle procedure e dei termini ai quali attenersi nella presentazione dei più comuni casi di reclamo, a valere sia per l'attività della LND che del SGS:

### **1) Reclamo al Giudice Sportivo ( 1° Grado )**

può essere proposto esclusivamente nei casi previsti dall'art. 29 commi 2 - 3 - 5 - 6 - 7 del C.G.S., nei termini dal medesimo stabiliti, e con le modalità di cui all'art. 33 comma 5.

Il reclamo preannunciato – che in base all'art. 29 comma 4/b deve essere inoltrato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara – a cui non viene dato seguito, sarà comunque gravato della relativa tassa che sarà comunque addebitata (Art. 33 comma 13).

### **2) Reclamo al Giudice sportivo ( 1° Grado) avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione quali assistenti di parte (Art. 46 C.G.S.-comma 3)**

Si precisa che per posizione di tesserati deve intendersi: "legittimo e personale titolo del soggetto (calciatore o assistente) a prendere parte alla gara" con riferimento alla regolarità di tesseramento, alla assenza di provvedimenti disciplinari in corso a proprio carico (squalifiche - inibizioni) nonché al rispetto dell'età prevista per la partecipazione a gare delle singole categorie del Settore Giovanile e Scolastico e della L.N.D.; inoltre, per la L.N.D., non aver violato l'art. 34 comma 3 delle NOIF.

- a) deve essere spedito, in raccomandata, entro **7 giorni** dallo svolgimento della gara stessa (non è previsto l'obbligo del preannuncio telegrafico, ancorché sia consigliato);
- b) deve essere allegata la tassa (comma 5);
- c) copia del reclamo deve essere inviata alla controparte - quando verte su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito - con lettera raccomandata o mezzo equipollente (art. 38 comma 7);
- d) l'attestazione originale dell'invio di tale raccomandata deve essere allegata al reclamo;

### **3) Reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale nei confronti delle decisioni prese dal Giudice sportivo (Art. 46 commi 4 e 5 - C.G.S.) (Giudizio di 2° grado)**

- a) deve essere spedito, in raccomandata, entro il **7° giorno** successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale riportante la delibera che si vuole impugnare;
- b) deve essere allegata la tassa (comma 5);
- c) copia del reclamo deve essere inviata alla controparte - quando verte su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito - con lettera raccomandata o mezzo equipollente (art. 38 comma 7);
- d) l'attestazione originale dell'invio di tale raccomandata deve essere allegata al reclamo;
- e) in base all'art. 44 comma 1.2 i reclamanti hanno diritto di essere sentiti e prendere visione della documentazione ufficiale, facendone espressa richiesta nel testo del reclamo.

**La decisione adottata dalla Commissione Disciplinare territoriale non è ulteriormente impugnabile.**

**4) Reclamo alla Commissione Disciplinare Nazionale da parte delle Società : è possibile solo avverso le decisioni assunte in 1° Grado di Giudizio dalla Commissione Disciplinare Territoriale (Art. 44 C.G.S.)**

**5) Non sono impugnabili in alcuna sede i seguenti provvedimenti (art. 45 comma 3):**

- squalifiche dei calciatori fino a 2 giornate di gara o squalifica a termine fino a 15 giorni
- inibizioni per dirigenti - tecnici - massaggiatori fino a 1 mese
- squalifiche di campo di gioco per 1 giornata
- provvedimenti pecuniari non superiori a € 50,00 per squadre di 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria – Juniores Elite, Regionali e Provinciali/Distrettuali – Provinciali/Distrettuali di Calcio femminile o Calcio a 5 attività del Settore Giovanile e Scolastico.
- provvedimenti pecuniari non superiori a € 150,00 per squadre di eccellenza - promozione - 1<sup>a</sup> categoria – Regionali del Calcio femminile o Calcio a 5.

**6) Norme Generali (ART. 33 C.G.S. comma 6 e comma 9)**

I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono dichiarati inammissibili.

Irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza.

I termini sono computati non tenendo conto del giorno di decorrenza iniziale. Si computa invece il giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo (art. 38 comma 5).

**7) Tasse Reclami**

I reclami proposti ai Giudici Sportivi e alla Commissione Disciplinare Territoriale dovranno essere accompagnati dalla relativa tassa, a mezzo di Assegno Circolare o con Bonifico bancario intestato a :

**F.I.G.C. – Comitato Regionale Veneto – L.N.D..  
Unicredit Banca – Agenzia di VE-MARGHERA  
Codice IBAN IT 87 G 02008 02011 000008209932**

Per esigenze contabili, le tasse relative ai reclami accolti o parzialmente accolti, da restituire alle società reclamanti, saranno accreditate sul conto partitario di ciascuna società interessata.

**8) Modalità' di Trasmissione degli Atti**

L' art. 38 comma 7 del C.G.S. stabilisce le modalità di trasmissione di tutti gli atti previsti dallo stesso Codice; tali atti potranno essere inviati anche a mezzo **fax** o **posta elettronica** a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Si precisa però che:

- 1) il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato **esclusivamente a mezzo telegramma o telefax** (art. 38 comma 7).
- 2) i motivi dei reclami possono, oltre che nelle forme ordinarie, essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica.

**2.1.9. ESECUZIONE DELLE SANZIONI**

Si richiama l'attenzione delle Società sulle disposizioni contenute nell' art. 22 commi 3 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva, che qui di seguito si ripropone:

**ART. 22 Comma 3**

“Il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6”. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 , comma 5, ultima parte, la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo. Al calciatore squalificato è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di un' autonoma sanzione disciplinare, da applicarsi fra quelle previste dall'art.19.

**ART. 22 Comma 6**

“Le squalifiche, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive.

Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato Società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della società o della categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 19 comma 11.1 e 11.3. .... omissis”.

**2.1.10. CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA – ART. 17 N. 5 E N. 6**

Si ritiene opportuno invitare le Società a prestare attenzione a quanto previsto dall'art. 17 del vigente Codice di Giustizia Sportiva “Sanzioni inerenti alla disputa delle gare” in particolare ai punti n. 5 e n. 6, che di seguito si riportano:

**Art. 17 – n. 5**

La punizione sportiva della **perdita della gara** è inflitta, nel procedimento di cui all'art. 29, commi 7 e 8, alla società che:

- a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque **non abbiano titolo** per prendervi parte;
- b) utilizza quali assistenti dell'arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo;
- c) viola le disposizioni di cui agli artt. 34, commi 1 e 3 e 34 bis delle NOIF.

Da quanto sopra rappresentato consegue che anche la partecipazione a gare di atleti/e di età inferiore a quella prevista dalla specifica Categoria implica l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara.

La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare dell'attività di calcio a cinque.

**Art. 17 – n. 6**

Comportano l'applicazione delle sanzioni dell'ammonizione o dell'ammenda a carico della società, dell'inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, della squalifica a carico dei calciatori:

- a) le infrazioni ai divieti di prendere parte ad una o più gare nella stessa giornata;
- b) le infrazioni alle norme sull'impiego degli assistenti di parte dell'arbitro, salvo quanto previsto dal comma 5 e purché si tratti di calciatori o soggetti il cui tesseramento sia stato considerato valido per la società utilizzante;
- c) le infrazioni e gli obblighi che comportino soltanto adempimenti formali.

In ossequio a quanto espresso al precedente punto 6 b), nel caso che il ruolo di “assistente di parte” **sia ricoperto da un dirigente di Società**, la squadra interessata, oltre ad indicare in distinta i dati anagrafici ed il documento d'identificazione, dovrà produrre la **tesserina impersonale** vidimata dal Comitato regionale o dalla Delegazione competente; è infatti questo il documento che attesta, per il dirigente, il titolo a prendere parte alla gara.

**2.1.11. TESSERAMENTO – CODICE FISCALE GIOCATORE**

A seguito di quanto riportato sul Comunicato Ufficiale n.16/CS del 24 agosto 2010, inerente l'obbligatorietà di indicare il Codice Fiscale di ciascun atleta – sul modulo giallo di tesseramento, si evidenzia che ogni società – all'interno della propria area riservata nel sito [www.iscrizioni.Ind.it](http://www.iscrizioni.Ind.it) – **deve** integrare i dati anagrafici dei propri calciatori indicando il Codice fiscale di ciascuno.

E' anche indispensabile che, oltre al codice fiscale, si provveda al controllo ed eventualmente all'aggiornamento del luogo e della provincia di nascita.

Vista l'importanza dei dati richiesti, la loro omissione comporta il mancato aggiornamento, nel sistema informatico, con la relativa ripercussione inerente gli adempimenti della Giustizia sportiva.

Ricordiamo che per effettuare tali modifiche, è sempre a disposizione la guida operativa “online” dove trovare l'aiuto necessario all'operazione.

### **3. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

#### **3.1. Questionario Aggiornamento dati Società di Puro Settore Giovanile 2010/2011**

Stanno pervenendo da parte delle società di PURO SETTORE GIOVANILE le pagine scaricate dal sito [www.iscrizioni.lnd.it](http://www.iscrizioni.lnd.it) con i dati societari aggiornati relativi alla stagione sportiva 2010/11.

**Dobbiamo purtroppo notare che nella maggior parte dei casi le pagine sono mancanti delle firme dei dirigenti oppure sono state inoltrate solo alcune delle pagine previste sul sito.**

Rammentiamo quindi a tutte le società di PURO SETTORE GIOVANILE quanto già comunicato sul C.U. N.4 del 6/7/2010, e più precisamente che dalla corrente stagione 2010/11 non verrà più inviato in forma cartacea il modulo "questionario aggiornamento dati.

Anche quest'ultime, quindi, dovranno adeguarsi alle recenti disposizioni emanate dalla L.N.D. e pubblicate al punto 1.7 del C.U. N° 19/CS del 25/6/10; dovranno cioè collegarsi in via telematica al sito [www.iscrizioni.lnd.it](http://www.iscrizioni.lnd.it) e tramite all' ID e la PASSWORD fornite a suo tempo a ciascuna società entrare nell'area a loro riservata.

Si posizioneranno nelle pagine ORGANIGRAMMA - DATI SOCIETA' - DELEGATI ALLA FIRMA – DATI DEL PRESIDENTE - AUTOCERTIFICAZIONE NOIF e compileranno con la massima precisione i vari spazi previsti.

Si precisa che nell'organigramma dovranno essere inseriti **TUTTI i nominativi** dal Presidente, ai componenti - collaboratori – accompagnatori della società.

Terminata la compilazione la società provvederà a stampare i fogli che dovranno essere firmati in calce da ciascun nominativo e **tutto il fascicolo dovrà essere obbligatoriamente firmato e timbrato su ciascun foglio dal Legale Rappresentante e spedito IN ORIGINALE** al

C.R.V. – L.N.D.  
VIA DELLA PILA 1  
30175 MARGHERA VE

Nuovi nominativi potranno eventualmente essere inseriti durante tutto l'anno utilizzando la pagina VARIAZIONI ORGANIGRAMMA. Per ogni aggiunta o variazione dovrà essere sempre stampata la pagina modificata e spedita copia (con le firme come sopra descritto) al C.R.Veneto – L.N.D.

Una **COPIA di tutto quanto viene spedito al CRV – LND dovrà essere inoltrato CONTESTUALMENTE** anche alla Delegazione periferica di pertinenza.

Si rammenta che i dati inseriti andranno a modificare quelli presenti presso l' archivio della F.I.G.C.. Inoltre i dati richiesti sono indispensabili anche per l'iscrizione al Registro delle Società Sportive istituito presso il CONI competente per territorialità (con l'occasione si ricorda che l'iscrizione al Registro delle Società Sportive istituito presso il C.O.N.I. é elemento indispensabile per poter fruire del regime fiscale agevolato riservato alle Associazioni Sportive Dilettantistiche.)

#### **3.2. Iscrizioni ai campionati giovanili provinciali e modulo censimento**

Per quanto concerne invece l'iscrizione ai campionati/tornei Allievi Provinciali, Giovanissimi provinciali, Esordienti, Pulcini e Piccoli amici, l'iscrizione verrà gestita direttamente dalle Delegazioni provinciali e distrettuali con le consuete modalità cartacee. Le Società dovranno quindi fare riferimento ai Comunicati ufficiali delle rispettive Delegazioni.

Si evidenzia inoltre che **congiuntamente all'iscrizione** dovrà essere consegnato alla Delegazione anche il **modulo di censimento delle società che svolgono attività nelle categorie di base** (allegato 1 del comunicato ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale). A tal proposito si rimanda per una attenta lettura alle pagine 11 e 12 del succitato CU N. 1.

Il Segretario  
(Lorenzo Campiglio)

Il Delegato  
(Ennio Filippetto)

**Publicato in Treviso ed affisso all'albo della DELEGAZIONE di Treviso  
il 1.09.2010.**